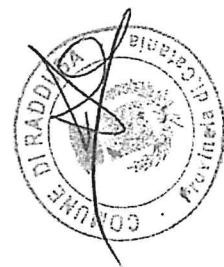


Comune di Raddusa
Città Metropolitana di Catania

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE
COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED
ACCERTAMENTI ESECUTIVI**

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	2
Articolo 2 - <i>Oggetto della definizione agevolata</i>	2
Articolo 3 - <i>Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata</i>	3
Articolo 4 - <i>Effetti della definizione agevolata</i>	4
Articolo 5 - <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i>	4
Articolo 6 - <i>Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore</i>	4
Articolo 7 - <i>Procedure cautelari ed esecutive in corso</i>	5
Articolo 8 - <i>Rinuncia al contenzioso pendente</i>	5
Articolo 9 - <i>Entrata in vigore</i>	5



Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160

2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17-bis del decreto- legge 30 marzo 2023, n. 34 e dell'articolo 1, commi da 232 a 251 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto compatibili.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da:

a) i carichi residui da riscuotere affidati al concessionario della riscossione, iscritto all'albo di cui all'Art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997, per i quali sono stati emessi, dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, provvedimenti di riscossione coattiva di cui al Regio Decreto n. 639/1910 (ingiunzioni fiscali) e al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, per i quali il debitore dovrà farne richiesta direttamente al concessionario;

b) le somme residue da riscuotere derivanti da avvisi di accertamento esecutivi, emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020 direttamente dall'Ente comunale divenuti esecutivi entro il 30 giugno 2022, compresi quelli che in seguito sono stati affidati al concessionario alla riscossione iscritto all'albo di cui all'Art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997;

c) le somme residue da riscuotere derivanti da avvisi di accertamento esecutivi, emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020 dal concessionario alla riscossione iscritto all'albo di cui all'Art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, divenuti esecutivi entro il 30 giugno 2022.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di aggio¹.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti².

6. Il Comune, su istanza del debitore da presentarsi entro il **01/10/2023** comunica, nei **successivi quindici giorni** dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata³.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il **30/10/2023** apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune entro il 30/11/2023 comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 30/11/2023

b) ovvero, versamento nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente al 30/11/2023 e al 30/12/2023 e le restanti sedici rate, di pari ammontare, di ciascun anno a decorrere dal 2024⁴ con scadenza:

28 Febbraio 2024 – 31 Maggio 2024 – 31 Luglio 2024 - 30 Novembre 2024

28 Febbraio 2025 – 31 Maggio 2025 – 31 Luglio 2025 - 30 Novembre 2025

28 Febbraio 2026 – 31 Maggio 2026 – 31 Luglio 2026 - 30 Novembre 2026

28 Febbraio 2027 – 31 Maggio 2027 – 31 Luglio 2027 - 30 Novembre 2027

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso del **2 per cento annuo**⁵.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

² Sulla scorta di quanto previsto dall'art. 1, comma 246, legge n. 197/2022.

³ Lo schema di regolamento considera l'esistenza di un solo centro di riferimento per tutte le fattispecie oggetto di definizione agevolata (il Comune, o un affidatario). I riferimenti dovranno essere aggiornati nel caso in cui ci siano diversi centri di responsabilità preposti alla fornitura delle informazioni e alla ricezione delle richieste.

⁴ In alternativa, si ritiene possibile applicare le modalità di rateazione ordinaria già regolamentata dal Comune, oppure, in assenza di regolamentazione comunale, quella prevista dall'art. 1, comma 796, legge n. 160/2019. Ovviamente, anche la scansione temporale indicata andrà armonizzata

⁵ In alternativa, il tasso di interesse moratorio regolamentato dal Comune ai sensi dell'art. 1 comma 802, legge n. 160/2019.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione di definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore ⁶

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

⁶ In analogia a quanto previsto dall'art. 1, comma 245, legge n. 197/2022. Al contrario, non si ritiene regolamentabile una previsione simile a quella prevista dal comma 248, legge n. 197/2022. Tale disposizione prevede che alle somme occorrenti per aderire alla definizione agevolata, che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili. Ciò implica che, ai fini della definizione, i crediti anche non dotati di privilegio si trasformino in crediti prededucibili, con un evidente lesione delle ragioni degli altri creditori, che può essere disposta solo per legge e non per regolamento comunale.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

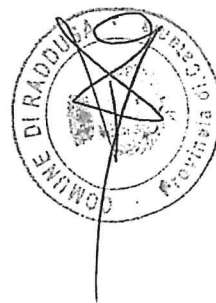
2. Il Comune relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione⁷.



⁷ A condizione che alla delibera consiliare si attribuisca l'immediata esecutività.

REGIONE SICILIANA – Comune di RADDUSA (Prov. CT)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 del Reg. Data 29/07/2023	Oggetto: Adozione schema di regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, ai sensi dell'art. 17 – bis del D.L. n. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023;
---	--

L'anno **duemilaventitre** giorno **ventinove** del mese di **Luglio** alle ore **19:00** e seguenti, nella Sala delle adunanze consiliari del Comune di Raddusa, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data **27/07/2023 prot. n. 8867**, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta urgente. Presiede la seduta il Presidente del Consiglio **Prof. Giovanni Allegra**.
 Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 10 e assenti, sebbene invitati, n. 2 come segue:

CONSIGLIERI	Pres	Ass	CONSIGLIERI	Pres	Ass
1) ALLEGRA GIOVANNI	X		8) CIURCA IRMA	X	
2) RAPISARDA DEBORA	X		9) VIRZI' CONO CRISTIAN		X
3) PAGANA CARMELA	X		10) PIAZZA VANESSA	X	
4) INCARDONA S. MARIA	X		11) ALBERGHINA ALESSANDRO	X	
5) LA MASTRA DANIELE	X		12) RIZZO VINCENZO		X
6) MACALUSO G. SALVATORE	X				
7) MACALUSO NUNZIATA	X				

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O. A. EE. LL.) i Signori: ----

Per l'Amministrazione sono presenti: **Sindaco e tutti gli Assessori in carica**

Con la partecipazione del Vicesegretario Comunale **Dott.ssa Moravia Delda**

Il Presidente del Consiglio, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i Signori: **Alberghina A., Pagana C. e Macaluso S.**

Il **Presidente del Consiglio Comunale** passa alla trattazione del secondo punto posto all'o.d.g., avente ad oggetto: *“Adozione schema di regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, ai sensi dell'art. 17 – bis del D.L. n. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023”*;

Chiede la parola il **Vicesindaco Dott. Giuseppe Marino**, il quale relaziona in merito: *“Il Governo estende la possibilità della definizione agevolata ai Comuni, che consiste nel togliere sanzioni ed interessi moratori agli accertamenti, ingiunzioni ecc. emessi al 30 giugno 2022. Si dà anche la possibilità di rateizzare, fino ad un massimo di 18 rate, con cadenza trimestrale, così come previsto dalla legge. Il Comune darà, altresì, la possibilità al cittadino, attraverso lo Spid, di potersi collegare da casa per controllare la situazione tributaria e quindi di mettersi in regola con i tributi locali. L'Ufficio addetto è sempre a disposizione di tutti i cittadini. Mi auguro che questo Regolamento venga approvato”*.

Prende la parola il **Vicepresidente Debora Rapisarda**, la quale dichiara: *“La proposta vorremmo approvarla, ma pongo due domande: la prima perché non è stato inserito lo stralcio dei 1.000,00 euro delle cartelle dal 2000 al 2015, come previsto dalla stessa normativa; la seconda, nel caso venga approvata la mia proposta, chiedo se possibile inserire tale stralcio oggi in sede di Consiglio Comunale”*.

La Dottoressa Delda nella qualità di Responsabile Finanziario e di Vice Segretario in replica al Consigliere Rapisarda rappresenta due motivazioni principali per le quali non è possibile lo stralcio totale: la prima è che possibilmente vi sono atti interruttivi che non ne permettono lo stralcio integrale; la seconda è che quasi la totalità di questi crediti vantati dall'Ente sono sotto i 1.000 euro, pertanto lo stralcio totale ne provocherebbe un danno economico certo.

Il **Consigliere Macaluso S.**, premesso che è certamente favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione, chiede perché non si è provveduto prima, cioè quando lo ha chiesto il gruppo di maggioranza *“Forza Raddusa”*.

Risponde il **Vicesegretario Dott.ssa Moravia Delda**, che spiega che il D.L. è di giugno 2023 e l'Amministrazione si è subito attivata in merito.

Interviene il **Vicesindaco Dott. Giuseppe Marino** affermando che non si parla di stralcio totale, perché come ha già detto la Dott.ssa Delda, avremmo causato un danno erariale, considerato che questi debiti/crediti sono tutti sotto i mille euro.

Prende la parola il **Sindaco**, dicendo che il Comune non può stralciare in *toto* questi debiti, perché ciò causerebbe danno erariale.

Chiede ed ottiene la parola il **Consigliere Pagana C.**: *“Il Vicesindaco è stato molto chiaro e considerato che non siamo degli sprovveduti, perché capiamo il danno che si causerebbe, noi voteremo favorevolmente”*.

Il Presidente del Consiglio precisa che la proposta fatta dal Vicepresidente Rapisarda D. è duplice: rottamazione in toto e lo stralcio delle cartelle 2000-2015. E' legittimo stralciare queste cartelle?

La Dottoressa Delda ribadisce che non è legittimo stralciarle per le motivazioni suesposte.

Il Presidente Prof. Giovanni Allegra pone in votazione il punto, ossia l'approvazione del Regolamento, che viene approvato all'unanimità;

Consiglieri presenti e votanti: 10

Voti favorevoli: 10

Il Presidente mette ai voti l'immediata esecutività della proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, co 2, della L.R. 44/91, che viene approvata, anch'essa, all'unanimità;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Visto il D.L. 34/2023, art. 17- bis;

Vista la L. n. 56/2023;

Visti gli esiti della votazione,

DELIBERA

Di approvare il Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, ai sensi dell'art. 17 – bis del D.L. n. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023, composto da n. 9 articoli;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, co 2, della L.R. 44/91.

Di trasmettere la presente Deliberazione al MEF;

Di dare atto che la presente deliberazione e il Regolamento, ai fini dell'adeguata pubblicità ed informazione, saranno consultabile on-line.



COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. Data:	OGGETTO: Adozione schema di regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, ai sensi dell'art. 17 – bis del D.L. N. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023.
-------------	---

Su proposta dell'Assessore al bilancio

Visto

Pareri

ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L. R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Li 13.04.23

Il Capo Area
(Sig. Carastro Giosuè)

Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Li 13.04.23

Il Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Adozione schema di regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L 56/2023.

PREMESSO

- che la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- che l'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 recante “*Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*”, dispone che: “*gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 commi 227, 229-bis e 231 della legge 29 dicembre 2022 n.197*”;

VISTE le disposizioni comprese nei commi da 231 a 252 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, di disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente nazionale della riscossione, da assumere a riferimento compatibilmente con le statuizioni dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 che, ai commi 2,3, 4 e 5, dispone:

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 che dispone l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 gli enti territoriali stabiliscono anche:

- a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;
- b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse

3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. *In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.*

5. *Si applicano i commi 240, ove compatibile, 246 e 247 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022.*

CONSIDERATO che il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, all'articolo 17-bis, concede la possibilità anche agli enti territoriali che effettuano la riscossione diretta delle proprie entrate ovvero che l'hanno affidata ai concessionari di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, di applicare la misura del comma 231 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, permettendo ai debitori di estinguere i debiti risultanti da ingiunzioni e da accertamenti esecutivi, senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione;

CONSIDERATO inoltre che:

- il comune intende avvalersi dell'istituto della definizione agevolata per i debiti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio decreto 639/1910, emesse dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, o in accertamenti emessi ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022;
- la definizione agevolata consiste nell'estinguere i medesimi debiti senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora compresi quelli dovuti ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della legge 160/2019 e le somme maturate a titolo di oneri, compresi quelli previsti dal comma 803 lettera a) della legge 160/2019, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione, nel rispetto rigoroso delle scadenze indicate nel regolamento di applicazione dell'istituto in commento;
- nel caso di debiti relativi a sanzioni amministrative diverse da quelle collegate al tributo, è dovuta la sanzione e l'estinzione riguarda gli interessi, comunque denominati, compresi quelli dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATA, dalle risultanze amministrative agli atti degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate definibili, la presenza di carichi contenuti in ingiunzioni fiscali emesse nel periodo dal

1/1/2000 al 30/06/2022, rimosse in forma diretta e di accertamenti divenuti esecutivi alla data del 30/06/2022;

ESAMINATA la proposta di *“Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023”* che si compone di n. 9 articoli, formulati in attuazione della potestà ammessa dal citato articolo 17-bis;

RITENUTO di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 17-bis mediante applicazione del comma 231 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di agevolare i debitori di somme iscritte nella fase coattiva gravati di significativi oneri accessori, in considerazione della attuale complessa situazione di difficoltà economica, tenuto conto altresì del beneficio che potrebbe derivare dall'incremento della performance di riscossione sui residui attivi;

VISTI:

- l'articolo. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;
- il comma 7 dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, il quale stabilisce che: *“I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023”*;

RILEVATO inoltre che il presente provvedimento deve essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

-
2. di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17-bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dando applicazione alle disposizioni del comma 231 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
 3. di adottare lo schema di *“Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023”* composto di n. 9 articoli, riportato in allegato alla presente delibera, per costituirne parte integrante;
 4. di autorizzare la presentazione al consiglio comunale per la sua approvazione;
 5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto delle scadenze previste dalla legge e dal regolamento.

Il Presidente
Prof. Giovanni Allegra

Il Consigliere Anziano
Debora Rapisarda

Il Vicesegretario Comunale
Dott.ssa Maria Filippa Moravia Delda

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(per 15 – 30 – 60 gg.)

Pubblicata all'albo pretorio on-line istituzionale dal _____ al _____
senza opposizione e reclami.

Dalla residenza municipale, li

Il Responsabile delle Pubblicazioni
rag. Daniela Trovato Monastra

Il Capo Area
rag. Daniela Trovato Monastra

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Responsabile delle Pubblicazioni e del Capo Area

certifica

Che il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio per quindici ⁽¹⁾ giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 29-07-2023

- ☒ essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/91);
- essendo trascorsi 10 gg. dal _____, data di inizio pubblicazione
(art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li

Il Vicesegretario Comunale
Dott.ssa Maria Filippa Moravia Delda

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li

Il Funzionario del Comune

⁽¹⁾ 15 gg per quelle ordinarie; 30 gg. per gli Statuti; 60 gg. per lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

